



REPUBBLICA ITALIANA

SENT. 193/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO

in composizione monocratica nella persona del referendario Elisa Borelli, ai sensi dell'art. 151 del codice della giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, **in esito all'udienza del 21 maggio 2025**, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **32262** del registro di Segreteria promosso da **C. C. omissis**, rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Bissa (C.F.: BSS SLV 74L51 H783M - PEC: silviabissa@pec.cortolex.it) del Foro di Verona ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in Verona, via Galileo Galilei n. 96;

avverso

INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, - c.f.: 80078750587), con Sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Guadagnino (C.F.: GDGNGL61P27Mo88U - PEC: avv.angelo.guadagnino@postacert.inps.gov.it), per procura alle liti a rogito del notaio R. Fantini di Fiumicino del 23.01.2023 rep. n. 37590/7131, con domicilio eletto nel proprio ufficio di Avvocatura Regionale di Venezia, S. Croce 929;

Letto il ricorso introduttivo;

Esaminati gli atti ed i documenti di causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 21 maggio 2025, celebrata con l'assistenza del Segretario, dott.ssa Roberta Campolonghi, l'avv. Michele Materassi, in sostituzione dell'avv. Bissa, per il ricorrente e l'avv. Angelo Guadagnino per l'INPS.

Ritenuto in

FATTO

I. Con il ricorso depositato il 30.12.2024, parte ricorrente, dipendente dell'Istituto Assistenza Anziani di Verona, chiedeva, previo accertamento della sussistenza dei requisiti per l'accesso alla pensione anticipata per lavoratori precoci che svolgono lavori gravosi ex art. 1, comma 199 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la declaratoria del relativo diritto a decorrere dall'01.11.2024, ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia, e conseguentemente la condanna dell'I.N.P.S. a corrispondere il trattamento pensionistico, oltre agli interessi e/o rivalutazione monetaria sui ratei arretrati come per legge.

In via istruttoria, chiedeva ammettersi prova per testi sulle circostanze di cui alla parte in fatto del ricorso, con riserva di ulteriormente richiedere mezzi di prova, di dedurre capitoli di prova testimoniale e di indicare ulteriori testimoni, anche a seguito delle difese eventualmente presentate dall'INPS.

Al riguardo, rappresentava che l'istanza volta all'accertamento dei requisiti per l'accesso anticipato alla pensione era stata respinta dall'INPS, in quanto l'inquadramento contrattuale (come Operatore Socio Sanitario) corrispondeva ad un codice Istat non previsto nella tabella allegata al DM del 5/2/2018 e nella circ. INPS n. 33/2018, che, invece, contemplano la sola mansione di addetti all'assistenza personale (classificazione ISTAT 5.4.4.3).

Evidenziava, in particolare, che il riferimento al codice Istat 5.4.4.3, operato dall'Istituto previdenziale, era errato, posto che tale classificazione assumeva rilievo soltanto in ordine alla non applicazione dell'adeguamento alla speranza di vita stabilito per l'anno 2019, ai fini del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito contributivo

per l'accesso alla pensione anticipata, come previsto dall'art. 1, comma 147 della L. n. 205/2017 in favore, tra gli altri, dei *“lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento le professioni di cui all'allegato B e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni”* (art. 1, co. 148, lett. A), L. n. 205/2017), professioni ex allegato B come specificate dall'allegato A, lett. g) al D.M. 05/02/2018 (che contiene il richiamo alla classificazione Istat 5.4.4.3).

II. Con memoria depositata in data 12 marzo 2025, si è costituito in giudizio l'INPS, il quale, ritenuto che la controversia sia da devolvere alla giurisdizione della Corte dei conti, per la natura pubblica della pensione richiesta dalla ricorrente, essendo la stessa erogabile dalla Gestione previdenziale ex INPDAP, ha contestato, nel merito, l'infondatezza del ricorso, stante la mancata inclusione dell'attività svolta dalla ricorrente tra quelle per cui è ammesso l'anticipo dell'accesso alla prestazione pensionistica, con condanna alla refusione delle spese di lite e onorari, oltre ad accessori di legge.

III. All'esito dell'udienza di trattazione del ricorso, fissata in data 27 marzo 2025, in accoglimento dell'istanza della ricorrente di accelerazione ex art. 89 del D.lgs. n. 174/2016, con ordinanza n. 6/2025, questo GUP ha ordinato all'Istituto Assistenza Anziani di Verona, in qualità di datore di lavoro della ricorrente, il deposito presso la Segreteria di questa Corte, entro il termine di 30 (trenta) giorni, di una relazione esplicativa in ordine alle attività cui è stata adibita la sig.ra C. C., fin dalla sua assunzione, con particolare riferimento alle mansioni effettivamente svolte negli anni antecedenti alla presentazione della domanda amministrativa all'INPS (27.02.2024) e alla data prevista per l'eventuale pensionamento anticipato (01.11.2024). La discussione del giudizio è stata rinviata all'udienza del 21 maggio 2025, ore 09:30, con termine note fino a dieci giorni prima di tale data.

IV. In data 30 aprile 2025 è pervenuta dall'Istituto Assistenza Anziani di Verona la nota prot. n. 6391 con la quale sono stati forniti gli elementi conoscitivi richiesti con la citata ordinanza n. 6/2025.

V. Con note difensive autorizzate, depositate in data 9 maggio 2025, l'INPS, preso atto della relazione esplicativa resa dall'Istituto Assistenza Anziani e dell'inquadramento della ricorrente, operato dal datore di lavoro, come Operatore Socio Sanitario e non come Addetta all'Assistenza Personale, ha confermato la legittimità del provvedimento di reiezione della domanda, posto che soltanto la classificazione Istat 5.4.4.3, prevista dall'allegato A al decreto ministeriale del 5 febbraio 2018, comporta il riconoscimento delle maggiorazioni contributive. Al riguardo, ha rilevato, altresì, che l'accertamento delle mansioni in concreto svolte dalla ricorrente è, comunque, attività di verifica che spetta al giudice del lavoro.

VI. Con note difensive autorizzate, depositate in data 12 maggio 2025, la difesa della ricorrente, preso atto della relazione prodotta dall'Istituto Assistenza Anziani e della memoria da ultimo depositata dall'INPS, ha rilevato, con riferimento alla classificazione ISTAT riportata nel modulo AP116, come lo stesso datore di lavoro abbia dichiarato di non aver alcuna discrezionalità nell'attribuzione del codice Istat, dovendo necessariamente riferirsi alla modulistica trasmessa al Centro per l'Impiego, CO.Veneto. Ha evidenziato, altresì, che risultano confermati, in quanto documentati, i requisiti richiesti dalla normativa per il riconoscimento della pensione anticipata per lavoratori precoci, anche in considerazione dell'attestazione resa dal datore di lavoro in ordine all'assistenza resa dalla sig.ra C. a persone non autosufficienti, quantomeno dal 15/12/2001 sino al 27/10/2022, risultando la stessa assente per malattia per tre mesi nel periodo considerato.

VII. All'udienza del 21 maggio 2025, tenutasi con l'assistenza della dott.ssa Roberta Campolonghi, le parti presenti hanno concluso come da verbale. La causa è stata ritenuta matura per la decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. La questione oggetto del presente giudizio attiene al riconoscimento del diritto della ricorrente ad ottenere il beneficio del pensionamento anticipato per i lavoratori c.d. precoci di cui all'articolo 1, comma 199, lett. d) della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Alla luce di quanto emerso dagli atti di causa e dalla discussione avvenuta in udienza, il *petitum* trae origine dalla domanda presentata dalla ricorrente in data 27.02.2024, la quale, ritenendo di rientrare tra coloro che svolgono la professione di addetto all'assistenza personale in condizione di non autosufficienza, chiedeva all'INPS il riconoscimento delle condizioni per godere del predetto beneficio. Dalla documentazione prodotta in giudizio si evince, altresì, che all'istanza era stata allegata un'attestazione del datore di lavoro (AP116) del 27.09.2023, ove veniva descritta l'attività svolta (*"addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza"*) e si riportava il codice professionale ISTAT 5.3.1.1.0.4. Unitamente alla domanda, veniva prodotta anche una copia del foglio retribuzione relativo al mese di agosto 2023, dalla quale risultava il possesso della qualifica di Operatore Socio Sanitario, liv. OES, Cat. 2, INPS Operaio.

All'esito della fase di istruttoria della domanda, l'Istituto previdenziale rigettava definitivamente la suddetta domanda, in quanto nella busta paga era stata indicata la mansione di Operatore Socio Sanitario e nel modello AP116 era stato inserito un codice Istat non ricompreso nelle categorie di lavoratori precoci contemplate dalla tabella allegata al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 5 febbraio 2018, n. 367.

Tutto ciò premesso, tenuto conto della complessa normativa che disciplina la materia (in particolare, art. 1, commi 199 e ss., della legge 11 dicembre 2016, n. 232; d.P.C.M. 23 maggio 2017, n. 87), questo Giudice ha ritenuto che lo svolgimento effettivo da parte della ricorrente delle attività riconducibili al codice Istat previsto dall'allegato A del D.M. 5 febbraio 2018 (Classificazioni Istat 5.4.4.3), potesse essere dimostrato giudizialmente dinanzi a questa Sezione, anche mediante altri mezzi di prova, analogamente a quanto accade per l'accertamento delle condizioni per accedere ai benefici previdenziali per esposizione

all'amianto (Cdc, Sez. II d'appello, sent. n. 109/2016; Sez. III d'appello, sentt. n. 591/2011 e n. 657/2011; in ordine alla possibilità per il Giudice contabile di disporre consulenze tecniche d'ufficio, secondo le norme del codice di procedura civile, si sono pronunciate le SS.RR. con la sentenza n. 10/QM/2007).

Ritiene, infatti, questo Giudice che, in giudizi relativi all'accertamento dei presupposti per il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui trattasi in questa sede, sia piena la cognizione del Giudice contabile, posto che *“la giurisdizione della Corte dei conti sulle pensioni è giurisdizione di merito e, per l'accertamento e la valutazione dei fatti, essa dispone degli stessi poteri, anche istruttori, del giudice ordinario (...)”* (Cass., SS.UU., n. 171/2008).

Dalla istruttoria condotta con la citata Ordinanza n. 6/2025 richiamata in fatto e al cui contenuto si rinvia integralmente, è emerso che la sig.ra C. C., come attestato dal Presidente dell'Istituto Assistenza Anziani di Verona, seppur inizialmente assunta in qualità di Operatore Addetto all'Assistenza (OAA), è stata inquadrata come Operatore Socio Sanitario (OSS), dopo la revisione di tale figura professionale avvenuta con l'accordo della Conferenza Stato Regioni nella seduta del 22/02/2001, recepito dalla Regione Veneto con L.R. n. 20/2001, essendo la stessa in possesso di titolo equipollente a quello di OSS, come determinato dalla medesima Regione con DGR n. 2230/2002 e n. 3972/2002.

All'esito dell'esame della documentazione prodotta in giudizio e della descritta attività istruttoria, questo Giudice ritiene, pertanto, che la ricorrente non rientri nella categoria dei lavoratori dipendenti di cui alla professione indicata alla lett. G. dell'allegato E annesso alla legge n. 232/2016 (*“Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza”*).

L'inquadramento della sig.ra C. come Operatore Socio Sanitario e lo svolgimento da parte della stessa delle mansioni proprie di tale profilo professionale, fatto non contestato dalla

parte ricorrente, preclude, infatti, l'accesso al beneficio del trattamento pensionistico anticipato ai sensi della normativa vigente.

La stessa ricorrente, come chiarito dall'Istituto di Verona, *“dalla data di assunzione e fino al 27/10/2022 ha svolto le mansioni proprie dell'OSS e riconducibili a quelle dell'Allegato B alla deliberazione n. 76 del 27/07/2023 dell'istituto Assistenza Anziani, che ricalcano quelle elencate nella citata L.R. n. 20/2001 e successive integrazioni e modificazioni”*.

Ad ulteriore conferma della qualifica posseduta dalla ricorrente, dalla stessa relazione del datore di lavoro emerge che nell'attestazione resa con modello AP116 trasmesso all'INPS è stato riportato il codice professionale che viene attribuito agli Operatori Socio Sanitari in base alla classificazione ISTAT con la denuncia obbligatoria di assunzione nel portale CoVeneto. Tale codice (5.3.1.1.0.4) risulta, infatti, diverso da quello riconducibile alla qualifica di Operatore addetto all'assistenza (5.4.4.3).

Sotto tale profilo, non appaiono dirimenti le argomentazioni su cui ha posto l'accento il patrocinio della ricorrente in merito all'applicabilità dei codici Istat, contenuti nell'allegato A al D.M. 05.02.2018, a situazioni diverse e, comunque, non riconducibili alle previsioni contenute nell'art. 1, commi 199-203, l. n. 232/2016.

Al riguardo, va osservato, infatti, che l'allegato E della L. n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) è stato di fatto sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2018, dall'allegato B della L. n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), per effetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 163 della legge n. 205/2017 che ha previsto un aggiornamento dell'elenco delle categorie lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo (art. 1, comma 199, lett. d, l. n. 232/2016).

Il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 05.02.2018, quindi, come si evince anche dalle premesse dello stesso, seppur adottato in base alle previsioni dell'art. 1, comma 153 della l. n. 205/2017, ha ad oggetto l'ulteriore specificazione delle professioni di

cui all'allegato B della stessa legge di bilancio 2018, ai fini di quanto stabilito al successivo comma 163 e della immediata tutela delle platee di lavoratori interessati dal beneficio.

Ciò posto, va comunque considerato che il predetto decreto ha specificato, ai fini applicativi, le attività gravose già riconosciute tali dall'allegato B della legge di bilancio 2018, a sua volta ampliativo delle professioni individuate negli allegati C ed E della legge di bilancio 2017. L'attribuzione di un codice Istat alle professioni incluse nell'allegato E non vale, pertanto, a limitare le categorie di destinatari del trattamento pensionistico anticipato, già riconosciute dalla previgente normativa.

Sulla base di tutto quanto sopra considerato, questo Giudice non valuta necessario, per i predetti motivi, acquisire ulteriori elementi istruttori, anche alla luce del chiaro quadro documentale offerto dal datore di lavoro, ritenendo che gli elementi di giudizio in atti siano da ritenersi sufficienti per la decisione del presente ricorso.

2. Per tutte le ragioni sopra esposte il ricorso deve dunque essere respinto.

3. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in relazione al principio di gratuità operante nei giudizi pensionistici.

4. Avuto riguardo all'assoluta novità e alla complessità della questione affrontata, confermata dall'espletamento dell'incombente istruttorio, si ravvisano apprezzabili motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per il Veneto, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Nulla per le spese di giustizia. Spese di lite compensate.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.

IL GIUDICE MONOCRATICO

dott.ssa Elisa Borelli

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 09/06/2025

Il Funzionario preposto

(f.to digitalmente)